



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2014
(OR. en)**

Fascicoli interistituzionali:

2014/0114 (NLE)

2014/0115 (NLE)

2014/0116 (NLE)

9670/14

ADD 1

PECHE 239

NOTA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

n. doc. Comm.: COM(2014) 189 final, COM(2014) 190 final, COM(2014) 191 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

- adozione

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

- richiesta di approvazione del Parlamento europeo

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

- adozione

Dichiarazione della Commissione

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio

consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)".
